

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1535 10/12/2019**

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

Ditta PISTONI S.r.l. - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 Dlgs 152/06, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, con varianti non sostanziali e contestuale accorpamento dei titoli autorizzativi inerenti alle emissioni e gli scarichi.

## **Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente**

### **DECISIONE**

Si adotta la determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i., indetta in forma simultanea e modalità sincrona, con nota prot. n. 13235 del 07/03/2019, come previsto dall'art. 14-ter della citata Legge, avente per oggetto la realizzazione di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009 e s.m.i.

La ditta PISTONI S.r.l. è autorizzata alla realizzazione della variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., e della modifica del titolo autorizzativo n. 21/35 del 12/02/2012, relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., approvate con la Conferenza di Servizi sopraccitata, in forma simultanea e modalità sincrona, dell'impianto di gestione rifiuti sito in comune di Castel Goffredo - Via Ponte Assi 248/212.

Alla ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, è inoltre rinnovata l'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, contestualmente vengono accorpati i titoli autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera e gli scarichi in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento medesimo.

L'Autorizzazione Unica in oggetto viene rilasciata alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria dell'impianto, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'esito della Conferenza di Servizi, svolta in forma simultanea e modalità sincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori.

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, con la realizzazione di variante sostanziale, per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il signor Pistoni Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, con nota agli atti provinciali prot. n. 35034 del 30/08/2019, ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto sito presso la medesima sede legale. In seguito la ditta, con successive note agli atti provinciali prot. n. 55163 e 55169 del 31/12/2018, ha presentato una ulteriore richiesta per ottenere variante non sostanziale all'impianto.

L'Autorizzazione Unica, oggetto di rinnovo, è stata rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, con successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto in oggetto svolge attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3).

La variante richiesta per la gestione rifiuti è inerente a quanto segue:

- a) - la riorganizzazione degli spazi/aree destinate a messa in riserva (R13) e al deposito delle MPS, con contestuale ampliamento dell'impianto e revisione delle quantità di rifiuti in ingresso. Le quantità di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia (R3) non vengono modificate rispetto a quanto già autorizzato;
- b) - l'introduzione di un trituratore di plastica, installato a monte della fase di macinazione e direttamente connesso al mulino già autorizzato, con lo scopo di effettuare una rottura preliminare di rifiuti plastici di medie-grandi dimensioni, consentendo successivamente al mulino di effettuare la macinazione in maniera ottimale.

La Ditta, destinataria di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per svolgere attività di recupero (R13/R3) di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 21/35 del 16/02/2012, volturata con Atto Dirigenziale n. 10 del 08/01/2018, ha inoltre trasmesso istanza di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., con note:

- prot. n. 181837 del 12/04/2017, con cui ha richiesto l'installazione di un silo per la miscelazione di diverse tipologie di plastiche (PP, PE, PET, ecc);
- prot. n. 55169 del 31/12/2018 e prot. n. 4243 del 25/01/2019 per l'introduzione di un trituratore connesso al mulino.

Successivamente, con note agli atti prot. n. 424 del 25/01/2019, n. 62843 del 31/10/2019 e n. 68233 del 26/11/2019, la ditta ha infine presentato integrazioni spontanee inerenti: al nuovo trituratore, alla gestione rifiuti, all'igienizzazione ed alla pressa per il recupero dei rifiuti tessili, alle emissioni in atmosfera, alla planimetria aggiornata dell'impianto ed al rinnovo del CPI.

## **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 13235 del 17/03/2019, ha comunicato, alla Ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento di variante non sostanziale all'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009 e s.m.i., ed ha contestualmente convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui all'art.14 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 07/04/2019.

Il Responsabile del procedimento, con nota agli atti provinciali prot. n. 53007 del 12/09/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento unificato per il rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, il contestuale accorpamento delle altre autorizzazioni ambientali, già rilasciate per l'insediamento, e l'approvazione della variante sostanziale, per la quale è stata convocata la sopraccitata Conferenza di servizi asincrona.

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni e/o pareri da parte degli Enti interessati, la Conferenza di Servizi decisoria, si conclude esprimendo parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica, con le seguenti valutazioni e condizioni:

- l'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009, prevede una messa in riserva (R13) di rifiuti per la quantità massima complessiva di 1.308 mc, nel progetto di variante sostanziale proposto lo stoccaggio massimo richiesto è di 3.835,5 mc. L'incremento dello non comporta la verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto l'operazione R13 non soggetta a verifica e permane invariata la quantità di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia (R3) rispetto all'attuale autorizzazione.

- il nuovo trituratore dei rifiuti di plastica viene installato a monte della fase di macinazione, con lo scopo di effettuare una rottura preliminare di rifiuti di medie-grandi dimensioni, consentendo successivamente al mulino primario di effettuare la macinazione in maniera ottimale. I rifiuti da sottoporre alla fase preliminare di triturazione verranno quindi appoggiati sul nastro trasportatore del trituratore attraverso il quale verranno trasferiti nella camera (chiusa) di triturazione, all'interno della medesima è presente il corpo rotante dentato che effettua la prima rottura del rifiuto plastico. Al di sotto della camera di triturazione è collocata una coclea che raccoglie i pezzi rotti grossolanamente e li trasporta meccanicamente, mediante tubazione chiusa, sul nastro trasportatore del mulino esistente per essere avviati all'interno del mulino granulatore, mod. ELCS 600 TRIA, della potenzialità di 16,80 t/giorno (700 kg/ora), invariata rispetto a quanto già autorizzato, al fine di ottenere materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.
- la Ditta, con nota prot. n. 68233 del 26/11/2019, ha dichiarato che tutti i rifiuti in ingresso non provengono da raccolta differenziata di r.s.u. e, in particolare, la provenienza dei rifiuti appartenenti ai codici EER 200110 "abbigliamento" e EER 201011 "prodotti tessili", è esclusivamente "industriale e/o commerciale" con riferimento a prodotti invenduti e quindi non utilizzati;
- l'impianto oggetto dell'autorizzazione alla gestione rifiuti non comprende altre attività, non sono inerenti la gestione rifiuti; che sono presenti nell'insediamento, quali: il deposito nel silos n.1 di materia prima e la contestuale miscelazione con le MPS prodotte, il deposito di contenitori/imballaggi utilizzati dall'azienda (area n. 17), il deposito in big-bags di materia prima (acquistata dall'azienda); tali attività devono essere ubicati al di fuori dei limiti dell'impianto autorizzato alla gestione rifiuti, ad es. nelle aree indicate in planimetria come "altra attività".

Preso atto dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, prot. 00013611 del 24/12/2018 rilasciata alla ditta dai VV.F. di Mantova, e delle indicazioni della Circolare Ministeriale, prot. n. 0001121 del 21/01/2019, recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", si evidenzia la necessità di prescrivere misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi, sottoelencate:

- installazione di un impianto di videosorveglianza;
- installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- limitazione, ad un massimo di 3 metri, dell'altezza di abbancamento dello stoccaggio, ai fini della sicurezza, garantendo la stabilità del cumulo;
- la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;
- predisposizione, da parte del gestore, di uno specifico piano di emergenza interna, in conformità alle norme vigenti.

L'AATO, con nota agli atti provinciali prot. n. 56075 del 30/09/2019, ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 1174 del 30/09/2019, con cui è stato rilasciato il titolo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia, provenienti dall'insediamento, corredato dal relativo parere del gestore s.i.i.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

## **Garanzia Finanziaria**

La Ditta, con nota agli atti prot. n. 57376 del 04/10/2019, ha dichiarato che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto la garanzia viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461.

Per quanto sopra esposto, l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in Euro 168.019,59 comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto, ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 3.338 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a 58.955,76 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);
- recupero (R3), con una potenzialità di 8.400 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 497,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a 87.868,45 Euro;

L'importo effettivo, senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, corrisponderebbe a 698.621,39 Euro.

Si evidenzia che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta. Pertanto la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Asola specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

Richiamati:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

### **Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:**

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al

compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6”;

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

Richiamati gli Atti rilasciati in precedenza, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06, per la gestione rifiuti presso l'impianto in oggetto:

- la Determinazione n. 442 del 02/03/2009, inerente: “Ditta PISTONI S.N.C. di Pistoni Giancarlo & C., con sede legale a Castel Goffredo (MN), Via Acquafredda n. 10 - autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e gestione di un impianto e delle inerente operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di Castelgoffredo (MN), lottizzazione artigianale Ponte delle Assi”;

- la Determinazione n. 841 del 15/04/2010, inerente: “Ditta Pistoni S.n.c. di Pistoni Giancarlo & C., Determinazione n. 442 del 02/03/2009, presa d'atto della variazione sede legale”.

- l'Atto Dirigenziale n. PD/708 del 09/05/2017, inerente: “Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in Castelgoffredo (MN), Via Ponte delle Assi n. 248/212 – Variazione della Ragione Sociale dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.442 del 02/03/2009, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., rilasciata alla ditta Pistoni S.n.c. di Pistoni Giancarlo & C. per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito presso la medesima sede legale”.

#### **Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;

- la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;

- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della D.G.R. n. 21204/2005”;

- la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003”;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.” e s.m.i., i cui artt. 3 e 5 dispongono che l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale

e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e s.m.i., il cui art. 26 comma 3 dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA acquisendone il parere;

- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/1519 del 13/09/2013 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - aggiornamento e implementazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/13 (A.U.A.)".

**Richiamate le norme di settore relative agli Scarichi in pubblica fognatura:**

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della Legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";

- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;

- il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06 recante: "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26".

ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);

Dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 263 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate;

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. 2019/30276, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'Autorizzazione Unica;

**AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, nella persona del legale rappresentante pro tempore, come di seguito esposto:

- alla realizzazione di variante sostanziale all'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, per la gestione rifiuti speciali non pericolosi

mediante le operazioni di recupero R13 e R3, presso l'impianto sito in Castel Goffredo, Via Ponte Assi 248/212;

- al rinnovo dell'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009, per l'esercizio dell'impianto fatti salvi gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni, apportati con il presente Atto;

- alla modifica e al contestuale accorpamento del titolo autorizzativo relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

- al contestuale accorpamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, oggetto di rinnovo;

con le prescrizioni e le condizioni riportate nell'Allegato Tecnico che, assieme alle planimetrie allegate, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;

- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S. Val Padana, che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato ed è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione di una nuova garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Mantova, nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente Autorizzazione Unica. La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, potrà comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

La Ditta, ha dichiarato che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in 168.019,59 Euro comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto, ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 3.338 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a 58.955,76 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);

- recupero (R3), con una potenzialità di 8.400 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;

- messa in riserva (R13) di 497,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a 87.868,45 Euro;

L'importo effettivo, senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, corrisponderebbe a 698.621,39 Euro.

Al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta. Pertanto la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Castel Goffredo specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio



prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

La presentazione della garanzia finanziaria deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa.

Lo svincolo della garanzia finanziaria già prestata, per l'attività di gestione rifiuti, è subordinato all'accettazione della nuova garanzia.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta e trasmessa al Comune di Castel Goffredo, all'A.T.S. Val Padana e all'A.R.P.A. di Mantova e alla Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 10/12/2019

Il Dirigente dell'Area  
(Dr. Giovanni Urbani)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N.  
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

**AUTORIZZAZIONE UNICA**

(ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

**Ditta:** PISTONI S.r.l.

**Sede legale:** Via Ponte delle Assi n. 248/212 - Castel Goffredo (MN)

**Sede impianto:** Via Ponte delle Assi n. 248/212 - Castel Goffredo (MN)

**Coordinate Gauss Boaga (ingresso):** X= 1.616.165 Y= 5.014.365

---

**CAPITOLI**

**Capitolo 1 - Gestione Rifiuti**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto | pag. 2 |
| 2. Prescrizioni                                 | pag. 6 |
| 3. Piani  | pag. 9 |

**Capitolo 2 - Emissioni in atmosfera**

- |   |         |
|---|---------|
| 2.1 Dati Generali                       | pag. 11 |
| 2.2 Quantitativi Materie Prime/Prodotti | pag. 11 |
| 2.3 Sintesi Ciclo Produttivo            | pag. 12 |
| 2.4 Caratteristiche delle emissioni     | pag. 15 |
| 2.5 Prescrizioni Specifiche             | pag. 16 |
| 2.6 Prescrizioni Generali               | pag. 17 |
| 2.7 Prescrizioni Finali                 | pag. 20 |

**Capitolo 3 - Scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia**  
Allegato: Nulla Osta AATO

**Capitolo 4 - Certificazione Prevenzione Incendi**

Allegato: Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio

---

**1 Descrizione delle operazioni e dell'impianto:**

- 1.1 l'impianto, che occupa una superficie di circa 5.901,45 mq, fa parte di un insediamento in piene disponibilità alla Ditta a mezzo di contratto di locazione finanziaria (leasing) della superficie complessiva di circa 8370 mq;
- 1.2 l'area occupata dall'impianto è censita al N.C.E.U. del Comune di Castel Goffredo al foglio 34 mappale n. 466 e n. 660/in parte, ed è composta da un capannone (di seguito denominato capannone 1) della superficie di 2.545 mq, e, in parte, da un secondo capannone (di seguito denominato capannone 2) con una tettoia, per una superficie coperta di 592,45 mq. I capannoni sono realizzati in struttura prefabbricata c.a.p., con pavimentazione di tipo industriale in battuto di cemento liscio al quarzo. L'impianto comprende, inoltre, la maggior parte dell'area scoperta esterna (pavimentata) facente parte dell'insediamento, adibita a conferimento/stoccaggio rifiuti ed a parcheggio/transito degli automezzi, per una superficie di 2.764 mq;
- 1.3 la suddetta area ricade in "Ambiti consolidati produttivi 1" e in "Ambiti consolidati produttivi 4 Suap convenzionato", così come rilevato dal PGT vigente del Comune di Castel Goffredo;
- 1.4 vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi.
- I rifiuti in ingresso all'impianto non provengono da raccolta differenziata di R.S.U.;
- 1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- a) - settori A, B e C di conferimento dei rifiuti in ingresso, B e C sono posti all'esterno del capannone 1, per una superficie complessiva di 113 mq, il settore A è posto all'interno del capannone 1, per una superficie di 90 mq;
- b) - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in ingresso all'impianto, della tipologia "tessile":
- aree n. 1, 3 e 4, poste all'interno del capannone 1 (vedi planimetria allegata), delimitate da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in sacchi di plastica contenuti in ceste metalliche disposte su bancali di legno, fino ad un'altezza massima di 3 mt, per una superficie complessiva di 332 mq ed un volume massimo di circa 1.296 mc pari a circa 103,68 t;
- c) - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, in ingresso all'impianto, della tipologia "plastica":
- aree n. 6 e 8, poste all'interno del capannone 1 (vedi planimetria allegata), delimitate da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in cumuli, per una superficie complessiva di circa 548 mq ed un volume massimo di 1.643 mc pari a 82,20 t;
  - area n. 5, posta all'interno del capannone 1 (settore A2 in planimetria allegata), adibita ai rifiuti (in massima parte "rocchetti") già selezionati e pronti per la macinazione, lo stoccaggio viene effettuata in scatoloni, casse o sacconi, per una superficie di 133 mq ed un volume massimo di 399 mc pari a 20 t;
- d) - le operazioni di recupero (R3) rifiuti speciali non pericolosi (tessili), vengono effettuate all'interno del capannone 1, nel settore A1 (n. 2 nella planimetria allegata), della superficie di circa 50 mq, mediante selezione/cernita manuale del "filato" con successiva igienizzazione, pressatura e riduzione in balle, legate con filo di ferro, a mezzo di una pressa a buca, posta vicino al settore A1, al fine di ottenere materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche

merceologiche della CCIAA di Milano e Firenze. Per lo svolgimento della fase di igienizzazione prevista sui rifiuti tessili viene utilizzato un prodotto chimico a base di acqua ossigenata (denominato "OXIGEN 30") che verrà erogato sul materiale da trattare (rifiuti tessili), direttamente in buca, diluito con acqua allo 0,7%. Il prodotto verrà distribuito manualmente dall'operatore utilizzando un erogatore a pressione in plastica con serbatoio di capacità 8 lt dotato di lancia che eroga e distribuisce il prodotto direttamente in buca, sul rifiuto, ad una distanza ravvicinata con lo stesso. L'erogazione del prodotto avviene contemporaneamente all'inserimento del rifiuto tessile in buca, posta ad un livello inferiore rispetto al pavimento.

La Ditta dichiara che la soluzione utilizzata ha una concentrazione di prodotto igienizzante estremamente bassa, che l'erogazione avviene a freddo, in quantità limitate ed a distanza ravvicinata, e che pertanto non è previsto gocciolamento/percolamento.

L'attività di recupero viene svolta nel rispetto delle norme tecniche del DM 05/02/1998 Allegato 1, Sub-allegato 1, Punto 8.4 - *Tipologia: rifiuti di materiali tessili compositi della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040221] [040222] [160122] [200110] [200111].*

*8.4.1 Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile.*

*8.4.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche*

*8.4.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3].*

*8.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze.*

- e) - le operazioni di recupero (R3) rifiuti speciali non pericolosi (plastiche) vengono effettuate all'interno del capannone 1, mediante:
- la selezione dei rifiuti in plastica da sottoporre ai successivi trattamenti di recupero, effettuata nell'area n. 7, posta all'interno del capannone 1 (vedi planimetria allegata), della superficie di 115 mq, e svolta manualmente su tavoli;
  - la riduzione volumetrica dei rifiuti selezionati, tramite mulino granulatore mod. ELCS 600 TRIA della potenzialità di 16,80 t/giorno (700 kg/ora), al fine di ottenere materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667. Il materiale in uscita viene posto, in automatico, all'interno di un silo che viene scaricato periodicamente riempiendo dei big bags della capacità media di 2 mc /700 kg. Un secondo tritratore di plastica è installato a monte della fase di macinazione, con lo scopo di effettuare una rottura preliminare di rifiuti plastici di medie-grandi dimensioni, consentendo successivamente al mulino di effettuare la macinazione in maniera ottimale. I rifiuti da sottoporre alla fase preliminare di tritrazione verranno quindi appoggiati sul nastro trasportatore del tritratore attraverso il quale verranno trasferiti nella camera (chiusa) di tritrazione; all'interno della medesima è presente il corpo rotante dentato che effettua la prima rottura del rifiuto plastico. Al di sotto della camera di tritrazione è collocata una coclea che raccoglie i pezzi rotti grossolanamente e li trasporta meccanicamente, mediante tubazione chiusa, sul nastro trasportatore del mulino esistente per essere avviati all'interno del gruppo mulino dove avviene la macinazione vera e propria;

L'attività di recupero viene effettuata nel rispetto delle norme tecniche del DM 05/02/1998 Allegato 1, Sub-allegato 1, Punti:

*6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [191204] [200139]*

*6.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.*

*6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.*

*6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici [R3].*

*6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.*

*6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160119] [160216] [160306].*

*6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.*

*6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.*

*6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici [R3].*

*6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.*

f) - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi), in uscita dall'impianto:

- area n. 9, posta sotto la tettoia di collegamento tra i due capannoni (vedi planimetria allegata) e delimitata da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in container di acciaio, per una superficie di circa 20 mq ed un volume massimo di 40 mc pari a 4 t;
- area n. 11, posta all'esterno del capannone 2 (vedi planimetria allegata) e delimitata da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in cumuli? per una superficie di circa 80 mq ed un volume massimo di 160 mc pari a 14 t;
- aree n. 12, 13, 14 e 15 poste all'esterno del capannone 2 (vedi planimetria allegata) e delimitate da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in container metallici (non coperti) del volume massimo di 40 mc/cad pari a 3,5 t/cad per una superficie di circa 20 mq/cad; per una quantità massima complessiva pari a 160 mc / 14 t;
- area n. 18, posta all'esterno del capannone 2 (vedi planimetria allegata), delimitata da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato per una superficie di circa 33 mq ed un volume massimo di circa 100 mc pari a 40 t;

- area n. 19, posta all'esterno del capannone 2 (vedi planimetria allegata), delimitata da fasce a pavimento, lo stoccaggio viene effettuato in ceste per una superficie di 15 mq ed un volume massimo di 37,5 mc pari a 1 t;
- g) - deposito delle MPS plastica, prodotte dall'impianto, effettuato all'interno del capannone 2 nell'area denominata n. 10, della superficie di 148,5 mq per un deposito massimo di 327 mc/ 230 t (vedi planimetria allegata);
- h) - deposito delle MPS tessile, prodotte dall'impianto, effettuato all'interno del capannone 2 nell'area denominata n. 16, della superficie di 166,5 mq per un deposito massimo di 439 mc/ 230 t (vedi planimetria allegata);

La rimanente area dell'insediamento non è ricompresa nell'impianto di gestione rifiuti, ed è composta da: ingresso carraio, pesa a ponte, area uffici/servizi (posti all'interno del capannone 1), area silos di miscelazione della materia prima da commercializzare (posta nell'area esterna al capannone 1) e area riservata ai mezzi di movimentazione e trasporto (capannone 2).

- 1.5 il quantitativo massimo di rifiuti, sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3) è pari a:
- 3.600 t/anno per i rifiuti da fibre tessili naturali e sintetiche;
  - 4.800 t/anno per i rifiuti da materie plastiche;

1.6 i tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni, sono i seguenti:

<b>Codice E.E.R.</b>	<b>Descrizione E.E.R.</b>	<b>Operazione</b>
020104	Rifiuti plastici (2)	R13, R3
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate (1)	R13, R3
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze (1)	R13, R3
070213	Rifiuti plastici (3)	R13, R3
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici (3)	R13, R3
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13
150102	Imballaggi in plastica (2)	R13, R3
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13
160119	Plastica (3)	R13, R3
160122	Componenti non specificati altrimenti, limitatamente a materiali tessili	R13, R3

	compositi (1)	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, limitatamente alle materie plastiche (3)	R13, R3
160306	Rifiuti organici diversi di quelli di cui alla voce 160305, limitatamente alle materie plastiche (3)	R13, R3
170203	Plastica (2)	R13, R3
191204	Plastica e gomma (2)	R13, R3
200101	Carta e cartone	R13
200110	Abbigliamento (1)	R13, R3
200111	Prodotti tessili (1)	R13, R3
200139	Plastica (2)	R13, R3

- (1) *Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica, industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile.*
- (2) *Provenienza: attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.*
- (3) *Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.*

## 2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche del d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 e del D.M. 05/04/2006 n. 186 (allegato 5). In particolare, le zone di stoccaggio devono essere opportunamente identificate e delimitate; la suddivisione delle aree di stoccaggio deve essere comunque facilmente identificabile con eventuale apposita delimitazione visiva (es. linea o fascia di colore giallo sul pavimento). Lo stoccaggio può essere effettuato in modo alternato per ogni singolo codice EER, previsto in ognuna delle aree autorizzate, e deve essere effettuato in modo da garantire il contenimento entro i limiti della singola area autorizzata ed il rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro. In ogni area di stoccaggio autorizzata deve essere specificatamente indicato con un'apposita cartellonistica solo il codice EER del rifiuto presente al momento;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli



stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulano di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 l'autorizzazione per il recupero dei rifiuti è concessa, a norma di legge, *“sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, sub-allegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, sub-allegato 1, al regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività”*. Pertanto le attività di recupero dei rifiuti, elencati al precedente punto 1.6 del presente Allegato, devono rispettare tutte le disposizioni dei punti: 6.1, 6.2 (plastica) e 8.4 (tessile), dell'allegato 1, sub-allegato 1, al decreto 5 febbraio 1998, di seguito riportate (è esclusa la provenienza da raccolta differenziata di R.S.U.):

6.1.1 **Provenienza:** attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.

6.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.

6.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici.

6.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

6.2.1 **Provenienza:** industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.

6.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.

6.2.3 **Attività di recupero:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici

6.2.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

8.4.1 **Provenienza:** industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile.

8.4.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche.

8.4.3 **Attività di recupero:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3].

8.4.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze.

2.5 in ottemperanza a tale norma tecnica di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., l'attività di recupero rifiuti da materiali tessili, oltre alla selezione e la separazione, deve prevedere l'igienizzazione;

2.6 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.7 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.8 i rifiuti in ingresso all'impianto non possono generare percolati. La pulizia delle aree di lavorazione e di stoccaggio sarà garantita tramite l'utilizzo di una motospazzatrice con funzionamento a secco; è comunque fatto obbligo di tenere in deposito dei materiali assorbenti per eventuali sversamenti accidentali;

2.9 qualora il deposito dei materiali (MPS) ottenuti dall'attività di recupero, raggiunga le quantità massime consentite, di cui al punto 1.4 lettere g) e h), la ditta è tenuta ad interrompere l'attività di recupero (R3) dei rifiuti; contestualmente comunica alla Provincia ed agli Enti interessati la sospensione del ritiro dei rifiuti che continuerà sino all'avvenuta commercializzazione del prodotto ed al relativo ottenimento dello spazio necessario per i nuovi depositi di materiale recuperato;

2.10 il personale addetto alle operazioni di caricamento, trasporto e di ispezione deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti;

2.11 sono fatte salve le condizioni e le prescrizioni di competenza dell'A.T.S. Val Padana, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, che possono essere disposte successivamente, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto;

2.12 l'esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione, ed al successivo rinnovo periodico, del Certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo n. 152/2006, dal R.R. n. 3 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.14 qualora l'operazione di igienizzazione dei rifiuti tessili produca percolato sul fondo della "buca", predisposta per l'attività (posta ad un livello inferiore rispetto al

pavimento), è necessario l'utilizzo di materiali assorbenti o realizzare un pozzetto cieco al fine di asportare il percolato prodotto; la buca deve essere sottoposta a regolare manutenzione al fine di riprendere le eventuali rotture e/o fessurazioni che possono compromettere l'integrità e l'efficienza del manufatto.

2.15 la pavimentazione dell'impianto, sia dei piazzali esterni che dei capannoni, deve essere sottoposta a regolare manutenzione, riprendendo in modo efficace le eventuali fessurazioni o rotture, al fine di non compromettere l'integrità del manufatto;

2.16 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.17 in caso di molestia olfattiva, segnalata dal Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 15/02/2012;

2.18 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.;

2.19 la continuità dell'esercizio dell'impianto è subordinata:

- 1) - alla predisposizione di un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;
- 2) - alla dotazione di misure precauzionali e di sicurezza, da realizzare entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, come specificato:
  - a. installazione di un impianto di videosorveglianza;
  - b. installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - c. installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
  - d. la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;

2.20 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

### **3. Piani**

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto

previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il piano di emergenza deve definire procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

Con riferimento alle Disposizioni attuative, disposte con l'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ed introdotte dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 - "prime indicazioni per i gestori degli impianti"; è previsto l'obbligo, da parte dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del "Piano di emergenza esterna" PEE da parte del Prefetto competente. Il soggetto autorizzato deve provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 3.3 Piano di monitoraggio e controllo

Il piano di monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella tabella seguente, fatte salve le prescrizioni presenti negli specifici Allegati e/o Capitoli. Pertanto la sotto riportata tabella dovrà essere integrata e coordinata con le specifiche prescrizioni contenute nei capitoli del presente Allegato.

La Ditta dovrà produrre, agli Enti interessati (Provincia, ARPA, ATS e Comune) un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio svolte presso l'impianto.

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA ANALISI	ESECUTORE ANALISI	Note
Acque meteoriche	Qualità chimico-fisica	Da realizzare secondo le disposizioni previste nel capitolo relativo allo scarico in pubblica fognatura			
Rumore	Valutazione impatto acustico	Rispetto valori limite in funzione della zonizzazione dell'area	annuale	Tecnico abilitato	da spedire a Enti di controllo
Materie / Prodotti in uscita dall'impianto	Verifica congruità chimico-fisica	Verifica rispondenza alle caratteristiche del D.M. 05/02/1998 punti: 6.1.4 6.2.4 8.4.4	semestrale	Laboratorio esterno	avviso ad ARPA 10 gg. prima di ogni campagna di prelievi

## Capitolo 2 - Emissioni in atmosfera

### 2.1 Dati Generali

<i>Ragione sociale</i>	PISTONI SRL			
<i>Sede legale</i>	VIA PONTE DELLE ASSI, 248/212 – 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)			
<i>Indirizzo Insediamento produttivo</i>	VIA PONTE DELLE ASSI, 248/212 – 46042 CASTEL GOFFREDO (MN)			
<i>Attività</i>	MACINAZIONE DI RIFIUTI IN PLASTICA			
<i>Oggetto domanda</i>	MODIFICA NON SOSTANZIALE			
<i>Zona urbanistica insediamento</i>	D6 INDUSTRIALE-ARTIGIANALE SPECIALE			
<i>Indicazione foglio e mappali stabilimento</i>	Foglio n° 34, Mappale 466			
<i>Numero di giorni lavorativi all'anno</i>		<i>Ore di lavoro al giorno (h/g)</i>	24	
<i>Autorizzazioni pregresse in materia di emissioni in atmosfera</i>	<i>Numero autorizzazione</i>	<i>Ente Competente</i>	<i>Norme di riferimento</i>	<i>Data emissione</i>
	A.D. 21-35	PROVINCIA DI MANTOVA	D. Lgs 152/06	16/02/2012

### 2.2 Quantitativi Materie Prime/Prodotti

In base a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, le materie prime, ausiliarie e i prodotti massimi (riferiti alla capacità nominale dello stabilimento) sono i seguenti:

<b>MATERIE PRIME/AUSILIARIE</b>	<b>QUANTITA' (t/anno)</b>	<b>MODALITA' DI STOCCAGGIO</b>
Rifiuti di plastica da recuperare tramite macinatura Codici EER: 15.01.02 – 12.01.05 – 07.02.13 – 19.12.04 – 20.01.39 – 16.01.19 – 16.02.16 – 16.03.06 – 17.02.03 – 02.01.04	4800	In aree destinate alla messa in riserva di rifiuti (R13) in sacconi di plastica o scatole di cartone su bancali di legno o in ceste metalliche
Materiale plastico da attività di commercio da miscelare in silos N° 1	210	In big-bags su bancali in area destinata ad altra attività in capannone 2
Rifiuti in fibre tessili da recuperare tramite pressatura Codici ERR:	3600	In aree destinate alla messa in riserva di rifiuti (R13) in sacchi di plastica contenuti in ceste metalliche disposte su bancali di legno

04.02.22 - 20.01.10 - 20.01.11 - 04.02.21 - 16.01.22		La provenienza dei rifiuti appartenenti ai codici EER 200110 "abbigliamento" e EER 201011 "prodotti tessili", è esclusivamente industriale e/o commerciale con riferimento a prodotti invenduti e quindi non utilizzati nell'urbano (abiti usati)
Sostanza igienizzante per rifiuti tessili	100 Lt	In proprio contenitore di fornitura al coperto
Rifiuti da imballaggi per messa in riserva (R13) Codici EER: 15.01.01 – 20.01.01 – 15.01.06 – 15.01.05	Volume totale massimo istantaneo: 360 mc Peso totale massimo istantaneo: 32 T	In container metallici scoperti
<b>PRODOTTI</b>	<b>QUANTITA' (t/anno)</b>	<b>MODALITA' DI STOCCAGGIO</b>
MPS in plastica	4800	In big-bags su bancali
MPS in fibre tessili	3600	In balle da 1 mc

SILOS	CAPACITA' m3	CARATTERISTICHE TECNICHE	MODALITA' DI CARICO E SCARICO	SISTEMA DI ABBATIMENTO
N° 1	37,52	Diametro max: 2,46 mt Altezza: 11 mt	Tramite coclea	/
<b>SILOS COMPLESSIVI: N. 1</b>				

### 2.3 Sintesi Ciclo Produttivo

In base a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione, la sotto riportata tabella descrive tutte le lavorazioni e le fasi effettuate nello stabilimento con indicazione, delle emissioni convogliate e/o diffuse tecnicamente non convogliabili originatesi.

LINEA DI LAVORAZIONE	FASE	APPARECCHIATURE UTILIZZATE	PUNTO EMISSIVO	CONVOGLIATA/DIFFUSA NON TECNICAMENTE CONVOGLIABILE
Recupero rifiuti in plastica	Arrivo e Messa in riserva (R13) dei rifiuti	Carrelli elevatori	/	/
Recupero rifiuti in plastica	Selezione/cernita dei rifiuti	Manuale	/	/
Recupero rifiuti in plastica	Triturazione (eventuale) e Macinazione	N° 1 Mulino macinatore mod. ELCS 600 TRIA e annesso trituratore	E1 Ed1	Convogliata Diffusa non tecnicamente convogliabile

Recupero rifiuti in plastica	Stoccaggio MPS	Carrelli elevatori	/	/
Miscelazione plastica (da commercio + MPS prodotte)	Miscelazione in silos	N° 1 Silos miscelatore	/	/
Recupero rifiuti in fibre tessili	Arrivo e Messa in riserva (R13) dei rifiuti	Carrelli elevatori	/	/
Recupero rifiuti in fibre tessili	Selezione/cernita dei rifiuti	Manuale con taglierino	/	/
Recupero rifiuti in fibre tessili	Pressatura	Pressa a buca	/	/
Recupero rifiuti in fibre tessili	Igienizzazione	Manuale con erogatore in pressione in buca	Ed2	Diffusa non tecnicamente convogliabile
Recupero rifiuti in fibre tessili	Stoccaggio MPS	Carrelli elevatori	/	/
Messa in riserva rifiuti da imballaggi	Arrivo e Messa in riserva (R13) dei rifiuti	Carrelli elevatori	/	/

Si prende atto delle dichiarazioni della Ditta contenute nella documentazione agli atti relative alle attività svolte dalla Ditta:

silos miscelatore

- *“L’inserimento della plastica nel silo avviene mediante trasporto meccanico con coclea orizzontale. [...] L’apertura posta sul fondo del saccone viene appoggiata sulla vasca di raccolta in modo che il materiale venga fatto uscire evitando il contatto con l’atmosfera, senza quindi produrre polveri diffuse nell’ambiente circostante”;*
- *Mediante uso di coclea verticale il materiale viene pescato dal fondo e reintrodotta dall’alto più volte per effettuare la miscelazione. “Il silos è completamente chiuso, senza sfiati e quindi anche la fase di miscelazione non produce emissione di polveri nell’ambiente circostante”;*
- *“L’intero processo, quindi, avviene in un circuito chiuso, sia il trasporto che la miscelazione avvengono meccanicamente senza aspirazioni forzate, né sfiati, e quindi senza la produzione di emissioni diffuse di polveri nell’ambiente circostante e pertanto non risultano presenti Emissioni da convogliare e da autorizzare”;*
- *In riferimento al “Materiale plastico da attività di commercio da miscelare in silos N° 1” “La richiesta di 420 T/anno riportata nella domanda di modifica non sostanziale delle Emissioni in atmosfera inviata agli Enti il 12/04/2017 si intende invece relativa alla somma tra le materie prime di plastica acquistate (quindi dall’attività di commercio) e le MPS derivanti dal recupero di rifiuti plastici effettuati dalla stessa Azienda mediante mulino macinatore”;*

fase di igienizzazione

- *“[...] l’erogazione avviene a freddo, in quantità molto limitate (non è previsto quindi gocciolamento/percolamento a pavimento) e che la soluzione utilizzata avrà una concentrazione di prodotto igienizzante estremamente bassa, si può concludere che la diffusione di tale sostanza in ambiente di lavoro sarà estremamente limitata”;*
- *“Tale Emissione diffusa è considerata tecnicamente non convogliabile in quanto l’installazione di un impianto di aspirazione adeguato alla situazione andrebbe ad*

*interferire fisicamente con la pressa utilizzata per il recupero del rifiuto tessile”;*

- *“Per la tipologia di prodotto che si intende utilizzare, infine, non si prevede la produzione di Emissioni odorigene”;*

tritratore

- *“[...] si fa presente, però, che dal momento che il trasporto sia del materiale da tritare in ingresso, sia del materiale tritato in uscita avviene meccanicamente su nastro ( e non pneumaticamente per aspirazione), che la velocità di tritazione è moderata (giri del motore: 80/min) e, infine, per tutti questi motivi si conclude che le Emissioni prodotte da questa fase sono assolutamente trascurabili. [...] tale emissione diffusa è considerata tecnicamente non convogliabile in quanto il tritratore non risulta predisposto per l’installazione di un impianto di aspirazione dedicato, mentre l’installazione di una eventuale cappa andrebbe ad ostruire la movimentazione dei rifiuti nella zona circostante il tritratore. Pertanto si garantisce una buona aerazione degli ambienti di lavoro interessati”;*

tipologia di rifiuti

- *“si specifica che l’impianto non gestirà rifiuti di tipo polverulento, bensì solo rifiuti non pericolosi con stato fisico SOLIDO NON POLVERULENTI. Pertanto dalla movimentazione di questi ultimi all’interno dell’impianto NON si produrranno emissioni di polveri di tipo diffusivo”;*

sistema di controllo impianto di abbattimento

- *“sul filtro installato per l’abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione della plastica è stato installato un sistema di controllo di tipo ottico che consiste in un lampeggiante giallo. Quest’ultimo si aziona nel momento in cui il pressostato segnala l’intasamento del filtro mediante misurazione della differenza di pressione sul filtro”.*

La Ditta infine dichiara che:

- *“la sintesi del ciclo produttivo con la conseguente individuazione delle emissioni convogliate/diffuse non tecnicamente convogliabili è assolutamente conforme ed esaustiva del ciclo produttivo dello stabilimento, così come identificato nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non è stata omessa alcuna fase lavorativa o punto di emissione (ivi inclusi eventuali sfati)”;*
- *“tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sono presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro”;*
- *“per la valutazione delle emissioni diffuse, è dimostrata l’impossibilità tecnica del convogliamento delle stesse”.*

La Ditta infine dichiara che:

- *“la sintesi del ciclo produttivo con la conseguente individuazione delle emissioni convogliate/diffuse non tecnicamente convogliabili è assolutamente conforme ed esaustiva del ciclo produttivo dello stabilimento, così come identificato nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non è stata omessa alcuna fase lavorativa o punto di emissione (ivi inclusi eventuali sfati)”;*
- *“sono state correttamente inserite tutte le caratteristiche di tutti i punti emissivi convogliati identificati nello stabilimento, in relazione alle caratteristiche del/i ciclo/i produttivo/i effettuato nello stabilimento, come identificati nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;*
- *“tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sono presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro”;*



- “i sistemi di abbattimento eventualmente previsti sono assolutamente conformi alle caratteristiche della corrispondente scheda tecnica presente nella normativa regionale vigente (D.g.r. 13943/03 e/o D.g.r. 3552/12)”;
- “per la valutazione delle emissioni diffuse, è dimostrata l'impossibilità tecnica del convogliamento delle stesse”.

## 2.4 Caratteristiche delle emissioni generate dall'attività'

In base a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione, sono identificati i seguenti punti di emissione:

<b>E 1</b>				
Provenienza (fase lavorativa)		Macinazione rifiuti in plastica		
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico		N° 1 Mulino macinatore mod. ELCS 600 TRIA con annesso trituratore		
Portata dell'aeriforme (Nm <sup>3</sup> /h)		14.400		
Durata della emissione (h/g)		24		
Frequenza emissione nelle 24 ore		Continua		
Temperatura (°C)		Max 40		
Inquinanti presenti e Valori limite di emissione e riferimento normativo utilizzato per la determinazione dello stesso		Inquinante	Limite	Normativa di riferimento
		Polveri Totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>	D.Lgs 152/06
Altezza geometrica dell'emissione (m)		11		
Dimensioni del camino		Circolare 400 mm		
Materiale di costruzione del camino		Lamiera Zincata		
Tipo di impianto di abbattimento		D.MF.01	Normativa regionale applicabile (DGR 13943/03 o DGR 3552/12)	
Eventuale autorizzazione regionale				

### Emissioni diffuse tecnicamente non convogliabili

Sigla Emissione diffusa	Fase lavorativa da cui si origina l'emissione	Mitigazioni adottate
Ed1	Triturazione rifiuti plastici	Buona aerazione degli ambienti di lavoro
Ed2	Igienizzazione rifiuti tessili	Buona aerazione degli ambienti di lavoro

### Impianti Termici

In base a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione, sono identificati i seguenti impianti termici:

IMPIANTO TERMICO	DESTINAZIONE D'USO	POTENZIALITA' TERMICA NOMINALE (MW)	COMBUSTIBILE UTILIZZATO	PORTATA	LIMITI DI EMISSIONE
1	Riscaldamento	0,233	Gas Metano	/	/

	ambient lavoro	di			
--	-------------------	----	--	--	--

### *Emissioni Scarsamente Rilevanti*

In base a quanto dichiarato dal proponente nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione sono da considerarsi impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e, quindi, non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art 272 comma 1):

LINEA O FASE DI EMISSIONE O ATTIVITA'	Riferimento Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo elettrogeno di potenza termica 0,3 MW alimentato a gasolio	bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

## **2.5 Prescrizioni Specifiche**

Con riferimento inoltre all'Allegato Tecnico, in atti provinciali prot. n. 68233 del 26/11/2019 delle emissioni in atmosfera, predisposto dalla Ditta e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento si specifica quanto segue:

- la gestione dell'impianto dovrà garantire la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse a carattere polverulento ed odorigeno;
- non vi potrà essere alcuna promiscuità tra i rifiuti trattati all'interno dello stabilimento e i e le materie prime/MPS in ingresso che dovranno essere ubicati all'esterno del perimetro dell'impianto che effettua recupero di rifiuti;
- i rifiuti eventualmente caratterizzati da polverosità dovranno essere stoccati in cassoni chiusi e lavorati in sistemi ermeticamente chiusi;
- i rifiuti eventualmente in grado di determinare possibili problematiche odorigene (es. caratterizzati da codici CER 15 01 XX e CER 20 XX XX derivanti dal ciclo degli urbani) dovranno essere stoccati all'interno di capannone chiuso o confinati in cassoni chiusi a tenuta e per la lavorazione degli stessi dovranno essere previste opportune misure di mitigazione degli odori (es. adozione di sistemi di deodorizzazione, trattamento dell'aria esausta mediante opportuni sistemi di abbattimento, ecc.);
- si precisa che l'attività svolta dalla ditta di macinazione di materiale plastico è riconducibile a quella descritta nell'allegato "Settore trasformazione materie plastiche e gomma" della D.G.R. 16103 del 23/01/2004, al punto 1) Industria di trasformazione delle materie plastiche fase 1. C e pertanto la Ditta dovrà rispettare i valori limite di:
  - 10 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 1 mg/Nm<sup>3</sup> per Pb e 0,5 mg/Nm<sup>3</sup> per Cadmio e Mercurio e loro composti espressi come somma dei due metalli;
- gli impianti termici ad uso civile sono disciplinati dal Titolo II della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- le caratteristiche merceologiche e le modalità d'impiego dei combustibili dovranno essere conformi alle prescrizioni del Titolo III alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'impianto di abbattimento dovrà essere conforme ad i requisiti minimi della D.G.R. 13943/2003; la scheda tecnica attestante la conformità del sistema ai requisiti minimi

riportati nella delibera regionale dovranno essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- i sistemi di raccolta delle polveri abbattute dei depolveratori a secco dovranno essere chiusi e a tenuta sullo scarico delle tramogge dei filtri stessi e gli eventuali sfiati collettati al sistema di filtrazione;
- sono fatte salve le osservazioni/condizioni previste dagli altri Enti in applicazione della normativa di competenza.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda all'allegato tecnico.

## **2.6 Prescrizioni Generali**

Salvo diverse prescrizioni l'esercente dovrà inoltre rispettare le prescrizioni a carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

### **Caratteristiche delle emissioni**

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**2.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la Ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911:2013 e s.m.i. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**2.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento per guasti accidentali;

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i.

### **Criteri di manutenzione**

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 4.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- 4.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 4.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 4.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

### **Messa in esercizio e a regime**

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti oggetto di modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto nel presente atto, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di uno stabilimento già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio i referti analitici, entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

- 8.** Entro 20 giorni dalla data di messa a regime, l'esercente è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
  - 8.1.** Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e abbia l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
  - 8.2.** Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 9.** Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono stati fissati valori limite, dovrà essere prevista la frequenza annuale per la verifica periodica dei limiti imposti. Le verifiche essere eseguite con cadenza annuale; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
- 10.** il controllo del rispetto dei valori limite alle emissioni dovrà essere eseguito al massimo carico produttivo della linea o impianto sottoposto a verifica.
- 11.** Le caratteristiche degli impianti di abbattimento installati, o di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità.

### **Metodologia analitica**

- 12.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Si ricorda in ogni caso che:

- 12.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 12.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con idonee segnalazioni;

**12.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**12.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita alle condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Molestie olfattive**

In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla Ditta per lo svolgimento delle attività), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 15/02/2012.

### **2.7 Prescrizioni Finali**

Sono fatte salve le autorizzazioni e le disposizioni stabilite da altre normative per quanto non previsto dal presente atto.

Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni è demandato all' A.R.P.A.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procederà alla diffida ai sensi dell'art. 278 "*Poteri di ordinanza*" del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.

### **Capitolo 3 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche di prima pioggia**

Allegato: Autorizzazione dell'AATO di Mantova - Nulla Osta, n. 56075 del 30/09/2019 con le prescrizioni riportate nel parere del Gestore s.i.i.

### **Capitolo 4 - Certificazione Prevenzione Incendi**

Allegato: Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio prot. 00013611 del 24/12/2018.